



# **Città di Oppeano**

Provincia di Verona

Prot. n.

Oppeano, lì 2 aprile 2020

## **DECRETO SINDACALE**

**Oggetto: Proroga al 13 aprile 2020 delle misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività degli uffici comunali. Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza presso la sede comunale.**

### **IL SINDACO**

#### **RICHIAMATO:**

- il DPCM del 1 aprile 2020, dove sono state prorogate le misure efficaci alla data del 3 aprile 2020 prorogate fino al 15 aprile 2020, dove si riporta all'art. 1:

#### **ART. 1**

##### Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 1, comma 1, lettera e), che recita "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" di sospensione delle riunioni con effetto dalla data del 10 marzo e efficacia fino al 3 aprile 2020;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, art. 1, comma 1, punto 6) che recita “*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano e attività indifferibili da rendere in presenza*”, con effetto dalla data del 12 marzo 2020 e efficacia fino al 25 marzo 2020;
- la Circolare del Dipartimento Protezione Civile, prot. n. COVID0014171 del 16 marzo 2020, ad oggetto “*Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali*”, sulla legittimità della trasmissione/trattamento dei dati personali relativi all'emergenza;
- il Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, (c.d. CURA ITALIA), art. 87, (“*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*”), commi 1 – 3 che recita:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

  - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
  - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
- il Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, altresì, la sospensione di una serie di attività e procedimenti, nonché autorizza congedi (quali congedo e indennità dei dipendenti pubblici, ex art. 25; semplificazione organi collegiali – videoconferenza, ex art. 73; giustizia civile, penale, tributaria e militare, ex art. 83; concorsi pubblici, ex art. 87; sospensione dei termini dei procedimenti, ex art. 103; proroga validità dei documenti, ex art. 104; differimento dei termini amministrativi – contabili, ex art. 107);
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, di limitazione dei movimenti con effetto dalla data del 21 marzo 2020 e efficacia fino al 25 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Interno 22 marzo 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, di limitazione dei movimenti con effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficacia fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", art. 1, comma 1, lettera a), secondo capoverso, che recita "Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18", disponendo all'art. 2 "Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020";
- l'ordinanza sindacale n. 6 del 10/03/2020, "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività degli uffici comunali", con la quale si formulavano alcune misure di condotta e l'attivazione del lavoro agile in forma sperimentale;
- il decreto sindacale prot. n. 4766 del 18/03/2020 ad oggetto: "Contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19. approvazione misure organizzative straordinarie per lo svolgimento di forme di lavoro agile";
- il decreto del Sindaco prot. n. 4948 del 20/03/2020 per la videoconferenza delle sedute di Giunta comunale e del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 4947 del 20/03/2020 per la videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale.
- il decreto sindacale n. 5120 del 26/03/2020 ad oggetto: "Misure straordinarie Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività degli uffici comunali. Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza presso la sede comunale. Indicazioni operative.

RITENUTO di confermare le misure organizzative adottate con il precedente decreto prot. 5120 del 26.03.2020, integrando l'individuazione dei servizi indifferibili, da rendere in presenza presso la sede, con l'attività della segreteria comunale collegata all'emergenza sanitaria, all'assistenza organi istituzionali e unità di crisi, all'attività dell'edilizia privata assoggettata a termini procedurali e alle attività economiche primari per il Paese, ai servizi sociali riferita agli aiuti alimentari e all'assistenza alla popolazione, la ragioneria riferita alla gestione delle risorse e dei buoni alimentari nonché alle spese indifferibili e urgenti e aiuti economici;

#### DISPONE

a far data **4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020** (senza soluzione di continuità) salvo diversa disposizione normativa o provvedimento delle Autorità competenti, sono confermate le misure comportamentali e organizzative disposte con proprio decreto prot. 5120 del 26.03.2020 con le seguenti integrazioni relativamente all'individuazione dei servizi indifferibili:

<b>UFFICIO</b>	<b>MISURA CAUTELATIVE</b>
<b>SEGRETERIA</b>  <b>SEDUTE DEGLI ORGANI IN VIDEOCONFERENZA</b>	appuntamenti organi politici sospesi, accesso consentito solo previa identificazione, giunte e consigli comunali in video conferenza con possibile presenza in sede, assistenza agli organi e all'unità di crisi. <b><u>Presenza in servizio, essenzialità e indifferibilità</u></b>
<b>EDILIZIA PRIVATA</b>	chiusura al pubblico. Contatti con utenza esterna solo telefonici/videochiamate o via <i>e - mail</i> , piattaforme <i>on line</i> . Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività degli uffici comunali. Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza presso la sede comunale. Indicazioni operative. <b><u>Presenza in</u></b>

	<b><u>servizio, essenzialità e indifferibilità</u></b>
<b>RAGIONERIA</b>	per la parte relativa alla gestione delle risorse emergenziali, dell'assistenza alimentare, dei servizi di pubblica necessità. <b><u>Presenza in servizio, essenzialità e indifferibilità</u></b>
<b>SERVIZI SOCIALI</b>	per la parte relativa alla gestione delle risorse emergenziali e dell'assistenza alimentare, rapporto con le associazioni, distribuzione, risposte telefoniche, assistenza alla popolazione. <b><u>Presenza in servizio, essenzialità e indifferibilità</u></b>

- di demandare ai Responsabili, titolari di Posizione organizzativa per ciascun Area/Settore la valutazione che la prestazione lavorativa possa essere eseguita in modalità agile sussistendone le condizioni e in relazione ai poteri datoriali, la proroga degli accordi già stipulati o la stipula di nuovi, essendo tale attività rientrante tra le mansioni datoriale, con verifica delle ferie ancora residue al 2019.
- la presenza in ufficio dovrà essere con gli opportuni ausili (mascherina, guanti, disinfettanti) forniti dall'Amministrazione (ufficio tecnico/lavori pubblici), nonché con il rispetto delle distanze di almeno due metri: sarà cura dei Responsabili di Area/Settore garantire che per ogni ufficio sia presente solo un dipendente, ovvero con le postazioni almeno a due metri di distanza, nonché a vigilare sul rispetto delle misure COVID-19 da parte del personale assegnato.
- di disporre a cura del Responsabile dell'Area Segreteria-Affari Generali/Personale predisporre di un avviso con il quale si informa la popolazione della proroga delle presenti misure e di quelle adottate dal Governo, comprese le ordinanze sindacali la cui efficacia scadeva al 3 aprile 2020.
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili di Area/Settore, al Personale dipendente, alle OO.SS.AA., nonché al Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità indicate nella direttiva 2/2020.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché affisso per estratto all'entrata degli uffici comunali.

Oppeano, 2 aprile 2020

IL SINDACO

Pietro Luigi Giaretta (\*)

(\*) Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.